SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1962

(63ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modificazione dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile » **(972)** *(D'iniziativa del senatore Capalozza)* **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 820, 822
BERLINGIERI 821
BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia* . . 821
CAROLI 822
GRAMEGNA 821
ROMANO, *relatore* 820, 821
TERRACINI 822

« Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario » **(1910)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE 819, 820
ROMANO, *relatore* 820

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Azara, Berlingieri, Capalozza, Caroli, Cemmi, Cornaggia Medici, Gramegna, Jodice, Latini, Leone, Magliano, Massari, Monni, Picchiotti, Riccio, Romano Antonio, Sand e Terracini.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Bosco.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario » (1910) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che in seguito ai chiarimenti forniti dal Ministro e ai colloqui svoltisi con i colleghi della Commissione finanze e te-

soro, la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere suppletivo:

« La Commissione finanze e tesoro, visti gli ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito alla copertura della spesa recata dal provvedimento in esame, dichiara di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, raccomandando, peraltro alla Commissione di merito, l'aggiunta del proposto articolo 3 relativo alla copertura della spesa stessa ».

R O M A N O , *relatore*. Ricordo che, illustrando il disegno di legge, pronunciai in proposito le seguenti parole: « Non può considerarsi maggiore onere la spesa per l'applicazione della legge in esame, rientrando essa nel normale stanziamento dell'apposito capitolo, il quale non può non essere commisurato alle necessità che derivano dalla nomina di aggiunto giudiziario allo scadere del biennio di servizio di uditore; ciò perchè, anche con l'attuale sistema (articolo 132 dell'ordinamento giudiziario), la promozione ad aggiunto giudiziario può aver luogo dopo un biennio.

Su questo punto vi è il parere favorevole del Ministro di grazia e giustizia, del Ministro del bilancio e del Ministro del tesoro, ragione per cui si propone l'emendamento aggiuntivo nel senso che il fondo di copertura dell'onere finanziario sarà prelevato dal capitolo 36 dello stato di previsione dell'esercizio 1961-62 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia ».

L'emendamento aggiuntivo che intendo sottoporre all'esame della Commissione, e che ho concordato con il ministro Bosco, verrebbe a costituire un nuovo articolo, e risulterebbe così formulato:

« All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1961-62 ».

P R E S I D E N T E . Come ricorderete, nel corso della precedente seduta giungemmo all'approvazione degli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge.

Dopo l'articolo 2 il relatore, di concerto con il Ministro, propone di inserire l'articolo aggiuntivo testè letto, che, se approvato, assumerà il numero 3.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Capalozza: « Modificazione all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile » (972)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Capalozza: « Modificazione all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, è aggiunto il seguente comma:

« Il cognome, con cui viene indicato il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui ».

R O M A N O , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge d'iniziativa del senatore Capalozza mira a correggere una incongruenza che è derivata dalla legge 31

ottobre 1955, n. 1064, e precisamente dall'articolo 4 della legge stessa.

Detto articolo 4 dispone che il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato od affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante e come figlio di questo; se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi deve essere indicato come figlio di essi e col solo cognome del marito.

Venivano così modificati gli articoli 299 e 408 del Codice civile. Purtroppo non si tenne presente che per l'articolo 408 il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione attribuisce al minore il cognome dell'affiliante qualora questi ne abbia fatto richiesta.

In seguito a tali disposizioni completate dal regolamento del 2 maggio 1957, n. 432, una situazione particolare si è manifestata per i figli legittimi dell'adottato o dell'affiliato.

Il loro genitore figura col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante; invece i figli legittimi, nati prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, figureranno col doppio cognome del genitore adottante o affiliante.

Così i figli legittimi corrono il rischio di apparire illegittimi stante la diversità di cognome del padre.

A questa incongruenza si vuole riparare modificando l'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, aggiungendo a detto articolo il comma col quale si dispone che il cognome, con cui viene indicato il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole al disegno di legge in esame; ritiene tuttavia che sarebbe opportuno inserire nel contesto dell'articolo 4 della legge n. 1064 del 1955 le parole: « assume il cognome » in luogo delle parole: « deve essere indicato col solo cognome », eliminando per l'occasione le parole: « e come figlio di questo » che, come è noto, sono in contrasto stridente con quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della legge.

Ancora meglio sarebbe, per estirpare dalla radice i dubbi generati dalla collocazione della norma in una legge destinata a regolare il rilascio di estratti e certificati di atti dello stato civile, operare *in sede materiae,* modificando opportunamente i citati articoli 299 e 408 del Codice civile.

In tal caso andrebbe comunque precisato che il cognome assunto dall'adottato o affiliato spetta anche ai suoi discendenti, senza distinzione tra quelli nati anteriormente e quelli nati successivamente all'adozione o affiliazione. Ciò varrebbe a risolvere testualmente nel senso seguìto dalla più moderna dottrina l'annosa questione circa la attribuzione a tutti i discendenti dell'adottato o affiliato del cognome dell'adottante o dell'affiliante.

B E R L I N G I E R I . Desidererei che il relatore mi illuminasse sullo spirito di questo comma aggiuntivo: « Il cognome, con cui viene indicato il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui ».

R O M A N O , *relatore.* In base alla legge del 1955 il figlio naturale riconosciuto figurerà col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante, mentre prima figurava anche con il nome del genitore che lo aveva riconosciuto.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Effettivamente esiste un certo contrasto. Bisognerebbe coordinare tutto l'insieme con il Codice civile.

G R A M E G N A . Mi sembra che lo spirito del disegno di legge proposto dal senatore Capalozza sia il seguente: il disegno di legge prevede l'ipotesi secondo cui vi è gia stata una prima adozione o affiliazione, cioè una adozione o affiliazione avvenuta prima della legge del 1955 per cui l'affiliato porta il doppio cognome. Successivamente alla pubblicazione della legge del 1955, da parte

del padre o della madre c'è stata l'adozione o l'affiliazione di un altro figlio il quale in forza di quella legge porta invece un solo cognome. Il disegno di legge vuole ovviare a questo inconveniente.

L'incongruenza a cui si è accennato non esiste, a mio avviso, in quanto il presente disegno di legge mira proprio a provvedere a quei casi di già adottati o affiliati che portano il doppio cognome e di altri adottati o affiliati dagli stessi genitori, successivamente alla legge del 1955, i quali portano un solo cognome.

T E R R A C I N I . Ritengo che il senatore Capalozza sia venuto ad un certo momento ad imbattersi in un caso di questo genere ed abbia voluto superare una situazione difficile e incongruente con la presentazione del disegno di legge in esame; pertanto, dato che si tratta di un caso che può verificarsi o che si è già verificato, ritengo sia opportuno provvedere con una legge.

C A R O L I . Non possono sorgere dei dubbi; la stessa relazione allegata al presente disegno di legge porta un esempio chiarissimo: « Per migliore intelligenza della cosa facciamo un esempio pratico. Poniamo che Tizio, figlio naturale riconosciuto dalla madre, si chiamasse Antonio Rossi. Successivamente fu adottato o affiliato dal proprio genitore naturale, che si chiamava Bianchi, cosicchè il suo cognome divenne Bianchi Rossi. Essendosi egli sposato prima dell'entrata in vigore della legge n. 1064 del 1955, ai suoi figli legittimi è stato, ovviamente, imposto il cognome di Bianchi Rossi.

Pero, in forza della nuova legge, l'Antonio Bianchi Rossi, negli estratti, atti e documenti dello stato civile viene indicato col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante e come figlio di questo, sicchè figurerà così indicato: Antonio Bianchi. Senonchè, i suoi figli legittimi continueranno ad essere indicati col doppio cognome di Bianchi Rossi, essendo questo il cognome del loro padre allorchè nacquero. Ne consegue che persino sullo stato di famiglia di Antonio Bianchi, i di lui figli figureranno con un cognome diverso da quello del padre ».

P R E S I D E N T E . Vedo che la Commissione è orientata favorevolmente verso il disegno di legge Capalozza. Tuttavia ritengo opportuno, per riguardo al presentatore che in questo momento non è presente, rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell Ufficio delle Commissioni parlamentari